



COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 28/CC

OGGETTO: Definizione dei criteri generali in ordine alla modalità di gestione esternalizzata in concessione della Farmacia Comunale (artt. 34 e 14,15 del d.lgs 201/2022 - artt. 177 e segg. del d.lgs 36/2023) - Approvazione.

L'anno Duemilaventicinque addì Ventuno del mese di Maggio alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

NUM.	COGNOME	NOME	PRES.	ASS.	NUM.	COGNOME	NOME	PRES.	ASS.
1.	Maria Grazia	MIDOLLINI	X		10.	Enrica	FOLLO	X	
2.	Francesco	CERULLI	X		11.	Jennifer	CRANCO	X	
3.	Gianmaria	GAI	X		12.	Ivana	ZANINI	X	
4.	Riccardo Pietro	GANGI	X		13.	Edoardo	GRIFFA	X	
5.	Federica	CIRO	X		14.	Mauro	BARISONE	X	
6.	Francesca	FIORE	X		15.	Luca	PIARDI	X	
7.	Diego Antonio	BARILA'	X		16.	Gianluca	MARCOLIN	X	
8.	Renato	PICCIONE	X		17.	Alessandro	MAFFUCCI	X	
9.	Simone Mario	CAMANDONA	X						

Assume la presidenza il Sig. Francesco CERULLI, Presidente del Consiglio Comunale di Vinovo.

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Gianfranco GUERRINI, Nerio USAN, Elena GIORDANO, Chiara VITTONI e Cinzia DONATIELLO.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Generale CATTI Dr. Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 90 del 08/05/2025 presentata dall'ufficio Contratti;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Vinovo è titolare della farmacia comunale sita in Vinovo, Fraz. Via Europa 8 (sede farmaceutica n. 4 – zona frazione Garino – Tetti Grella della pianta organica farmaceutica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 26.07.2011)
- Con delibera 131 del 30.07.2015, la Giunta Comunale ha avviato una procedura ad evidenza pubblica (concessione a terzi) per la scelta del soggetto affidatario della gestione della Farmacia Comunale;
- in data 30.12.2015, tra il Comune di Vinovo e il Dott. Alessandro Migliorati è stata stipulata la Convenzione per l'affidamento della concessione della gestione ventennale della Farmacia Comunale, sita in Garino, Viale Europa n 8;
- In data 10.02.2025, ns prot. 2567, l'attuale Concessionario ha trasmesso la richiesta di recesso del contratto di gestione della Farmacia Comunale ed è quindi necessario procedere con una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione della farmacia;

CONSIDERATO CHE:

- la vendita dei c.d. “farmaci da banco” e relativi prodotti parafarmaceutici attraverso le catene della grande distribuzione ha inciso significativamente sugli assetti ed equilibri di mercato di settore;
- il livellamento prezzi dovuto al succitato fenomeno ed il conseguente, fisiologico calo di pubblico interesse nei confronti delle farmacie comunali, sono aggravati dalla contestuale impossibilità delle stesse di proporre, a livello commerciale, tariffe competitive e dalla quasi totale scomparsa della attività di preparazione diretta dei farmaci venduti;
- al servizio di gestione di farmacia, secondo autorevole giurisprudenza, viene attribuita la natura di attività “a rilevanza commerciale” (*ex plurimis, parere n. 196/2009 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, in cui si evidenzia che: “È oggi pacifico che il farmacista sia imprenditore commerciale, sia perché qualificato per legge come professionista intellettuale, sia perché oggetto prevalente dell'attività del farmacista sono i rapporti di compravendita e cioè la vendita al pubblico di prodotti farmaceutici acquistati sul mercato”*);
- i vincoli di natura pubblicistica cui è sottoposta la gestione della P.A non consentono alle farmacie comunali in gestione diretta il conseguimento di un adeguato livello di competitività sul mercato;

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, che, tra gli atti fondamentali rimessi al Consiglio, prevede quelli di “*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi ...*”;

DATO pertanto atto che spetta al Consiglio esprimere indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale in materia di organizzazione dei servizi, restando salva la competenza residuale della Giunta Comunale e dei Responsabili secondo il combinato disposto di cui agli artt. 48 e 107 del D.lgs.267/2000 e smi;

CONSIDERATO CHE il servizio farmaceutico comunale rientra nel novero dei servizi pubblici

locali a rilevanza economica, rivestendo un ruolo pubblico di particolare rilievo per la collettività, peraltro connotandosi e distinguendosi dal più generale contesto tipologico-giuridico di appartenenza, in ragione delle finalità sanitarie ed anche di carattere sociale cui il medesimo assolve;

RILEVATO che il legislatore, nell'ambito della recente normativa in materia finanziaria e delle misure di efficientamento della pubblica amministrazione, ha inteso dare una indicazione favorevole alla esternalizzazione dei servizi degli enti locali, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza generale, incidendo sui moduli organizzativi dei servizi e consentendo alle Amministrazioni medesime, in tale contesto, la scelta delle forme contrattuali più idonee alla gestione degli stessi;

ATTESO che le scelte gestionali in materia di servizi pubblici devono ritenersi, in ogni caso e senza eccezioni, atti di natura discrezionale da ascrivere all'esclusiva competenza decisionale dei competenti organi di governo degli Enti Locali;

VISTA la legge n. 475/1968 recante "*Norme concernenti il servizio farmaceutico*" e s.m.i., con particolare riguardo all'articolo 9, nel quale sono elencate le seguenti modalità di gestione delle farmacie la cui titolarità spetti al Comune:

1. in economia,
2. a mezzo azienda speciale,
3. a mezzo consorzi tra Comuni per la gestione di farmacie di cui sono unici titolari,
4. a mezzo società di capitali costituite tra il Comune ed i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso le farmacie di cui l'ente abbia titolarità;

RICHIAMATO quindi il D.Lgs 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), e, nello specifico:

- l'articolo 34 ad oggetto "*Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie*", che al comma 1, testualmente cita: "*1. Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto*";
- l'ivi richiamato articolo 14 del TUSPL (Titolo III – Capo II), ad oggetto "*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*", in base al quale:
 - "*1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
 - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende*

speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

- l’altrettanto ivi richiamato articolo 15 del TUSPL (Titolo III – Capo II), ad oggetto “Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica”, in base al quale:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”;

ATTESO quindi che:

- le modalità di gestione del servizio farmaceutico stabilite dalla Legge n. 475/1968 sono da intendersi non tassative (in tal senso TAR Sicilia, sez. Catania, sentenza n. 1598/2011, oltre che, da ultimo, il citato articolo 34 del TUSPL);
- la gara ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria che i Comuni devono utilizzare per l’affidamento dei servizi pubblici locali;

RILEVATO che:

- la costituzione di azienda speciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. oltre a costituire un modulo complesso, con una gestione poco flessibile e suddivisa tra diversi organi e figure, e pur non essendo soggetto al pareggio di bilancio ed ai limiti assunzionali, prevede comunque per il Comune che la costituisce conferimento di capitale, beni e servizi, copertura degli eventuali costi sociali con relativo impatto finanziario sul bilancio;
- il modello della gestione tramite Consorzio, con oneri assunzionali connessi, non consente di superare le limitazioni ed i vincoli della spesa di personale imposta dalla normativa vigente;
- la gestione tramite costituzione di società sconta, per gli enti locali che la costituiscono e/o che la partecipano, una serie di limiti e di obblighi di legge,

ESAMINATA in proposito la documentazione prodotta a cura della società Demosion Consulting srl, individuata per l’assistenza tecnico-giuridica dell’Ente;

ESAMINATI e recepiti nello specifico:

- (l’Allegato n.1): “RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA “FARMACIA COMUNALE” ex art. 14 commi 2, 3 e 4, art. 31 commi 1 e 2 del D.Lgs 201/2022”
- (l’Allegato n. 2): “RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA ed inerente Allegato PEF”, che evidenzia i migliori risultati economici ragionevolmente preventivabili attraverso la concessione a terzi del servizio;

RITENUTO necessario ed opportuno individuare una modalità di gestione della farmacia comunale che permetta:

- di massimizzare il ritorno economico per il Comune, pur mantenendo un livello qualitativo elevato del servizio e adeguati obblighi di pubblico servizio in capo al gestore;
- di garantire l’efficienza e l’efficacia della gestione, reperendo sul mercato un soggetto privato di specifico ed adeguato know-how (farmacisti singoli o associati, iscritti all'albo professionale

- relativo o società aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento della gestione della farmacia) per il concreto sviluppo dell'attività;
- di migliorare il servizio, grazie ad una dimensione aziendale che consenta di gestire un piano di sviluppo a lungo termine;

RILEVATO che, in ragione delle prospettive delineate dell'Amministrazione Comunale a seguito dell'analisi tecnico-giuridica condotta, il modello ottimale per la gestione del servizio di farmacia comunale è individuabile nella Concessione di servizio così come definita e disciplinata dagli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, in base ai quali:

“Art.177 - (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

- 1. L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.*
- 2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.*
- 3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore*
- 4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzoomissis.....*
- 5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.*
- 6. Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziarioomissis.....*
- 7. Ai soli fini di contabilità pubblica si applicano i contenuti delle decisioni Eurostatomissis...-.....*

Art. 178 - (Durata della concessione)

- 1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in*

funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

- 2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.*
- 3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.*
- 4. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.*
- 5. La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.*

Art. 179 - (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

- 1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.*
- 2. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.*
- 3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:*
 - a) il valore di eventuali clausole di opzione;*
 - b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;*
 - c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;*
 - d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;*

- e) *le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;*
- f) *il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;*
- g) *ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.*
4. *La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustificino.*
5. – 6.omissis...

DATO ATTO che gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati (ex plurimis Tar Sicilia, Sez. IV, 1598/2008, Tar Lombardia Brescia - Ordinanza 20/2013 e sentenza n. 951/2013 – Tar Veneto 358/2014) seguiti da un conforme orientamento dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici – ora ANAC – (cfr. riposta a parere 113533/2013 Ufficio Affari Legali e Contenzioso – deliberazione Adunanza del 23.04.2014), hanno innovato e fornito delle aperture rispetto alla normativa precedente sancendo:

- l'ammissibilità della scissione tra titolarità e gestione delle farmacie comunali;
- la non tassatività dei modelli di gestione contemplati dall'art.9, legge 475/1968 prima citati, con possibile ricorso al mercato mediante procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle farmacie comunali;
- la legittimità dell'affidamento in concessione a terzi tramite procedure ad evidenza pubblica;

VISTO, in particolare, quanto affermato dai Giudici del Tar Veneto (*cfr. sent. Sopra citata*) che, rimediando all'assenza nell'ordinamento italiano di una norma espressa che autorizzasse la distinzione tra titolarità e gestione della farmacia, ha ribadito che “*l'elenco delle forme di gestione individuato nell'art. 9 della legge 475/68 nel testo vigente non possa considerarsi tassativo*”, specificando che “*la farmacia, a gestione sia pubblica che privata, implica un'attività nella quale coesistono*” sia “*elementi imprenditoriali e commerciali*”, sia “*tratti di servizio pubblico sottoposti al controllo dell'autorità preposta*”, ribadendo dunque la presenza di due elementi inscindibili per aversi gestione del servizio farmaceutico, tra cui appunto il servizio pubblico, cui è rivolta l'attività di natura anche imprenditoriale del farmacista, sia esso gestito da privati ovvero dai comuni o società da questi controllate;

VISTO altresì l'orientamento espresso anche dalla giurisprudenza contabile (*cfr. Corte dei Conti Sez. Lombardia deliberazione n. 489/2011*) che chiarisce come l'affidamento della gestione della farmacia comunale a privati, individuati attraverso forme di evidenza pubblica, attraverso lo strumento della concessione, in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, garantisce i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ed assicura il rispetto dei principi di gestione dei pubblici servizi imposti dalla normativa comunitaria;

PRECISATO pertanto, alla luce delle interpretazioni ed orientamenti predetti, che gli enti locali hanno la piena legittimità, secondo un prudente apprezzamento rimesso alle singole

amministrazioni, di decidere in ordine alla modalità di gestione del servizio farmaceutico ritenuta maggiormente confacente con l'interesse pubblico perseguito ed idonea agli obiettivi da perseguire, ivi incluso il modello gestorio "in concessione", tramite gara pubblica disciplinata dal Codice dei Contratti;

OSSERVATO che con la "*Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario*" (2000/C 121/02 del 29.04.2000) ripresa dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie con circolare 01.03.2002 n. 3944 (G.U. n.102 del 03.05.2002), la Commissione CE ha individuato quale tratto essenziale che qualifica il modello concessorio il criterio del trasferimento della gestione tecnica, economica e finanziaria del servizio in capo al concessionario, il quale si assume il rischio economico della gestione dell'attività;

CONSIDERATO che, secondo la dottrina e la giurisprudenza amministrativa in tema, ulteriori tratti distintivi della concessione di servizi sono:

- il mantenimento in capo al concedente della titolarità del servizio ed il solo trasferimento dell'esercizio dell'attività;
- la determinazione di un rapporto trilaterale tra amministrazione aggiudicatrice, soggetto gestore ed utenti del servizio, in forza del quale si configura:
 - a) un contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente aggiudicatore e soggetto gestore, con il quale è trasferita la gestione tecnico-economica e finanziaria del servizio con conseguente traslazione, in capo al concessionario, del rischio d'impresa;
 - b) un insieme di rapporti giuridici tra il gestore dell'attività e i clienti fruitori del servizio;

TENUTO altresì CONTO che l'istituto della concessione soddisfa tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, demandando al privato il rischio della gestione ed il relativo accollo delle spese, mantiene sempre in capo al Comune la titolarità della sede farmaceutica, trattandosi di servizio che riguarda la salute dei cittadini, di evidente interesse pubblico;

CONSIDERATO che con lo strumento dell'affidamento in concessione, mediante gara con procedura ad evidenza pubblica, l'Amministrazione Comunale:

- non assume alcuna compartecipazione diretta, in quanto la gestione del servizio viene svolta interamente da un soggetto terzo che si assume il rischio d'impresa, restando comunque in capo al Comune la titolarità del Servizio, la fruizione dei proventi derivanti dal canone di concessione e l'esercizio del potere/dovere di controllo dell'attività svolta dal concessionario, mediante la verifica dell'osservanza degli impegni assunti in sede di gara;
- non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per la gestione della farmacia, in quanto facenti diretto riferimento al solo soggetto gestore;
- determina autonomamente la durata dell'affidamento del servizio;

RILEVATO che con il modulo gestionale della concessione di servizi ex articolo 177 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 applicato alla gestione della farmacia comunale si realizza:

- una strutturazione trilaterale del rapporto tra il Comune ed il soggetto gestore (disciplinato dal Contratto di servizio) e tra il gestore dell'attività ed i fruitori del servizio;
- il mantenimento della titolarità della farmacia comunale in capo al Comune, in quanto al soggetto privato compete il mero esercizio dell'attività;
- la riconduzione in capo al soggetto gestore dell'introito dei proventi e l'assunzione del rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
- la possibilità di ottenere una rilevante valorizzazione del servizio affidato in gestione, grazie alla sostanziale autonomia operativa del gestore, che potrà effettuare investimenti relativi alle

strutture e beni inerenti la concessione del servizio;

- l'introito da parte del Comune di un corrispettivo economico a fronte della concessione, nonché il mantenimento del potere di controllo e verifica da parte del Comune sulla gestione dell'attività secondo le clausole previste dal Contratto di servizio;

RITENUTO pertanto, alla luce dell'analisi tecnico-giuridico condotta e dell'inerente documentazione a supporto (Allegati 1-2), conveniente ed opportuno per l'Amministrazione individuare nell'istituto della "CONCESSIONE" per la gestione del servizio pubblico Farmacia Comunale, secondo i seguenti principi informativi:

- procedura di assegnazione: gara ad evidenza pubblica;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con offerta economica al rialzo sui valori posti a base di gara;
- canone di concessione da porre a base di gara: canone annuale stabilito in misura variabile, collegato al raggiungimento dei ricavi dell'attività, con quantificazione espressa in termini di valore percentuale sui ricavi della gestione, con predeterminazione di un importo minimo garantito a favore dell'Ente concedente;
- durata della concessione: anni 15 (quindici);

DATO ATTO, in particolare, che la durata quindicinale della concessione permetterà al concessionario di disporre di un adeguato lasso temporale per ammortizzare gli investimenti di miglioramento e di potenziamento del servizio, nonché di acquisire un adeguato ritorno sul capitale investito ed una congrua remunerazione per l'avviamento generato dalla gestione;

CONSIDERATO infine che il canone variabile parametrato in misura percentuale sulle vendite, con fissazione di un minimo garantito, garantisce al Comune entrate stabili e crescenti in caso di proficua gestione, cui comunque il gestore risulta intrinsecamente incentivato, migliorando di conseguenza il servizio offerto;

DETERMINATO contestualmente:

- che la gestione in concessione prevederà in capo al concessionario specifici obblighi di pubblico servizio, mirati al consolidamento di adeguati standard qualitativi e di impatto sociale del servizio;
- che i criteri per la definizione di tali obblighi risultano perimetrati ed individuati dall'Amministrazione Comunale negli "STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE" (ALLEGATO 3), sulla base dei quali il concessionario sarà tenuto a predisporre un'adeguata "*Carta della qualità dei servizi*" della farmacia;

PRESO e DATO conclusivamente ATTO:

- che, con l'affidamento in concessione, il personale attualmente addetto al servizio verrà posto in capo al concessionario, con la previsione, altrettanto in capo al medesimo, di precisi ed espressi obblighi e garanzie a tutela delle risorse umane dette;
- che la titolarità del servizio della farmacia, anche a seguito dell'affidamento in concessione, rimarrà in capo al Comune;
- che il concessionario sarà tenuto ad utilizzare gli attuali locali di proprietà comunale, dedicati al servizio;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs 201/2022;
- il D.Lgs 36/2023;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b.3) del D.Lgs 267/2000, come da verbale n. 11 redatto in data 12.05.2025 ed allegato alla presente deliberazione (Allegato 4);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 let. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012, come da nota inserita nella presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE la premessa, in ogni suo contenuto ed elemento valutativo-motivazionale, in uno con l'analisi tecnico-giuridica di contesto, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI INDIVIDUARE, quale forma di gestione della farmacia comunale, in conformità alle norme di derivazione comunitaria relative alle regole concorrenziali minime in tema di gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici parimenti in premessa, l'affidamento a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, da attuarsi con lo strumento della concessione ex art. 14,15, 34 del D. Lgs 201/2022 ed artt. 177 e segg. del D. Lgs 36/2023;
- 3) DI RECEPIRE ed APPROVARE, la *RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA "FARMACIA COMUNALE"* ex art. 14 commi 2, 3 e 4, art. 31 commi 1 e 2 del D.Lgs 201/2022" (l'Allegato n.1)
- 4) DI RECEPIRE ed APPROVARE, la documentazione tecnico-giuridica a supporto elaborata a cura della società Demosion Consulting Srl, acquisita al prot. Ente n. 7765 del 05.05.2025 e n. 7870 in data 07.05.2025 e, nello specifico:
(l'Allegato n.2): "RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA ed inerente Allegato PEF", che evidenzia i migliori risultati economici ragionevolmente preventivabili attraverso la concessione a terzi del servizio altrettanto costituenti parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione;
- 5) DI DEFINIRE ed APPROVARE contestualmente gli "STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE", come da Allegato 3, parimenti integrato quale parte sostanziale nella presente, in coerenza e nel rispetto dei quali il concessionario sarà tenuto a predisporre la "Carta della qualità dei servizi" della farmacia;
- 6) DI DARE ATTO che si procederà alla concessione secondo i seguenti principi informativi:
 - procedura di assegnazione: gara ad evidenza pubblica;
 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con offerta economica al rialzo sui valori posti a base di gara;
 - canone di concessione da porre a base di gara: canone annuale stabilito in misura variabile,

collegato al raggiungimento dei ricavi dell'attività, con quantificazione espressa in termini di valore percentuale sui ricavi della gestione, con predeterminazione di un importo minimo garantito a favore dell'Ente concedente;

- durata della concessione: anni 15 (quindici);

7) DI DARE ATTO che sulla presente è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ex art. 239, c. 1, lett. b.3), espresso con verbale n. 11 in data 12.05.2025 ed Allegato sub 4) alla presente;

8) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale nonché alle ulteriori Aree dell'Ente per ogni conseguente incidenza operativa, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, l'assunzione di ogni adempimento e provvedimento attuativo dei contenuti di cui alla presente;

9) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire un rapido avvio della procedura di gara;

Uditi:

- a) la parte motiva;
- b) la proposta dell'Assessora Donatiello;
- c) gli interventi dei Consiglieri Griffa, Maffucci, Barilà e dell'Assessora Donatiello, che non vengono pubblicati con la presente deliberazione, fermo restando l'inserimento degli stessi nell'originale della medesima deliberazione.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile (FAVOREVOLE).

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

presenti	n. 17
votanti	n. 17
astenuti	n. nessuno
voti favorevoli	n. 9 (Midollini, Cerulli, Gangi, Ciro, Fiore, Piccione, Camandona, Follo, Cranco)
voti contrari	n. 8 (Zanini, Griffa, Barisone, Piardi, Marcolin, Maffucci, Gai, Barilà)

DELIBERA

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell'Assessora in ogni sua parte ritenendo le stesse integranti e sostanziali del presente dispositivo.

Successivamente il Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente, al termine della votazione, proclama il seguente risultato:

presenti	n. 17
votanti	n. 17
astenuti	n. nessuno
voti favorevoli	n. 9 (Midollini, Cerulli, Gangi, Ciro, Fiore, Piccione, Camandona, Follo, Cranco)
voti contrari	n. 8 (Zanini, Griffa, Barisone, Piardi, Marcolin, Maffucci, Gai, Barilà)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
Francesco CERULLI *

IL SEGRETARIO GENERALE
CATTI Dr. Giulio *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23.06.2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Gianluca MARANNANO *

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

IL SEGRETARIO GENERALE
CATTI Dr. Giulio *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.